Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 agosto 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970, n. **603**.

Recupero e nuova ripartizione di un posto di assistente ordinario; assegnazione del suddetto posto alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario di cui: duemilacinquanta per l'anno accademico 1966-67, millecinquanta per l'anno accademico 1967-68, milleduecento per l'anno accademico 1968-69;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, con il quale sono stati ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1968-69, trentadue posti di assistente riservati, per concorso, agli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità di servizio;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254 e 12 maggio 1970, n. 522, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti, rispettivamente, ottantanove, quaranta, ventuno, sei, uno e cinque posti di assistente ordinario già riservati, per concorso, agli assistenti straordinari;

Considerato che, a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati con i citati decreti presidenziali, un altro posto non risulta coperto perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario, già attribuito alla cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà di magistero dell'Università di Lecce con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, n. 1352, è recuperato dal contingente riservato.

Art. 2.

Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di diritto civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 23. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **604**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 63. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di « Microchimica ». Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di « Chimica di guerra » è soppresso.

Art. 70. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « Economia applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1970, n. **605.**

Ripartizione di due posti di assistente recuperati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6, sesto comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, concernente la riserva di assegnazione del 40 % dei posti di assistente di ruolo, istituiti dal 1962-63, al 1968-69 a cattedre presso cui prestino servizio assistenti straordinari, con almeno cinque anni di servizio di assistente retribuito;
Visto l'art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente la istituzione di seicento nuovi posti di assistente di ruolo per ciascuno degli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1963-64, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547, con il quale vennero ripartiti fra le cattedre dei vari atenei, per l'anno accademico 1964-65, i posti di assistente di ruolo destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, i posti riservati comunque non ricoperti sono da aggiungere al contingente non riservato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1964, n. 265; 12 febbraio 1965, n. 231; 8 marzo 1966, n. 181; 13 giugno 1966, n. 542; 7 febbraio 1967, n. 94; 18 luglio 1967, n. 846; 9 ottobre 1967, n. 1071; 18 gennaio 1968, n. 158; 4 giugno 1968, n. 936; 23 giugno 1969, n. 385 e 23 ottobre 1969, n. 941 con i quali vennero, rispettivamente, ripartiti ottantasei, trentacinque, ventinove, sei, venticinque, cinque, uno, sette, dodici, cinque e cinque posti di assistente di ruolo già destinati a concorsi riservati agli assistenti straordinari;
Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari, banditi per i posti assegnati con i citati decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 2037 e 21 dicembre 1964, n. 1547, due altri posti non risultano ricoperti o perchè i concorsi relativi sono andati deserti o perchè non è seguita la nomina in ruolo dell'idoneo;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I due posti di assistente di ruolo attribuiti alle seguenti cattedre del sottoindicato ateneo con i decreti presidenziali citati nelle premesse, sono detratti dal contingente riservato:

UNIVERSITÀ DI PISA	Numero dei posti
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:	
1) cattedra di analisi matematica (decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, numero 2037)	1
Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547) . . .	1

Art. 2.

I predetti due posti sono aggiunti al contingente dei posti di assistente di ruolo non riservati agli assistenti straordinari di cui al citato art. 51 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e vengono ripartiti come appresso:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	Numero dei posti
Università degli studi di Roma:	
1) cattedra di malattie infettive II	1
2) cattedra di neurochirurgia	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 22. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **606**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Remigio e di S. Martino, nel comune di Beverino.

N. 606. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° novembre 1969, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Remigio in frazione Castiglione Vara del comune di Beverino (La Spezia) e di S. Martino, in frazione Cavanella di Vara dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 25. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **607**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Eutichiano, nel comune di Sarzana.

N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Eutichiano, in frazione Marinella del comune di Sarzana (La Spezia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 24. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **608**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giuseppe e di S. Giorgio, nel comune di Carro.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° novembre 1969, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Giuseppe, in località Pera del comune di Carro (La Spezia) e di S. Giorgio, in frazione Castello dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site in comune di Alberobello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 12 e 19 novembre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Trulli, e delle località boscose nel territorio comunale di Alberobello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Alberobello (Bari);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo; dal sindaco di Alberobello, dalla sezione coltivatori diretti, dai soci della C.I.S.L., dalla Associazione cristiana artigiani d'Italia, dalla commissione edilizia cittadina di Alberobello, dal consiglio comunale di Alberobello, da settantacinque cittadini di Alberobello capolista Pugliese Giovanni, da settantotto cittadini di Alberobello capolista Angelieri, da sei geometri comunali di Alberobello, da trentacinque cittadini di Alberobello capolista Palmisano Maria, da trentaquattro cittadini capolista Cito Sante, da cinquecentododici cittadini aderenti alla U.I.L., da duecentoventiquattro cittadini aderenti alla C.G.I.L., dal cav. Angelo Vito Lippolis tramite l'associazione industriali, dal cav. uff. Angelo Vito Lippolis, da trentatre proprietari di fabbricati capolista Cito Giorgio, da Plantone Maria, da Mascialino Angela, da Mascialino Pasqua, da D'Elia Vito, da Contegiacomo Paolo, da Perrini Lucia, da Lacatena Vito, da Veneziano Vincenzo, da Matarrese Domenico, da Barnaba Giovanna, da Sgobba Eugenio ed altri, da Panaro Francesco ed altri, da Partifilo Cosimo ed altri, da Pastore Pietro ed altri, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico-tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza;

Decreta:

La zona dei Trulli e delle località boscose site nel territorio del comune di Alberobello (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale area è delimitata nel modo seguente:

A) zona compresa nel foglio di mappa n. 23 avente i seguenti confini: a nord strada vicinale Busoli; ovest strada comunale Barsenta; a sud provinciale Noci; ad est vico Cesare Battisti e confine delle particelle 145, 144, 123, 198 e 167 fino all'incrocio della vicinale Busoli;

B) zona compresa nel foglio di mappa n. 24 avente i seguenti confini: a nord strada comunale Cielo-Cielo e strada comunale del cimitero; ad est ferrovia Bari-Locorotondo e provinciale per Castellana; a sud strada vicinale Rosoli e confine sud delle seguenti particelle: 409, 408, 159, 217, 160, 432, 431, 230, 194, 190, 191, 192, 193, 195, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 218, 324, 378, 406, 360, 299, 284, 220 e 221 e il tratto di via Locorotondo a

partire da via Margherita sino all'incrocio con la provinciale per Castellana; ad ovest con il confine ovest delle particelle numeri 118, 135, 240 e 241;

C) zona compresa nel foglio di mappa n. 25 avente i seguenti confini: ad ovest con via Locorotondo e tratto della strada provinciale per Noci e Cisternino; a sud con la particella n. 173; ad est con la ferrovia Bari-Locorotondo; a nord con la particella n. 153 e tratto della provinciale per Castellana;

D) zona compresa nel foglio di mappa n. 26 allegato *A* e n. 26 allegato *B* al completo comprendenti ambedue tutto il centro urbano;

E) zona compresa nel foglio di mappa n. 27: a nord strada vicinale Pudicino; a sud strada Albero della Croce; ad est con la strada comunale Barsenta e con il confine delle particelle 275 e 278; ad ovest zona compresa dall'incrocio della strada provinciale Noci-Cisternino con la vicinale Pudicina dal limite ovest delle particelle numeri 195-265-264 e 340-262-263-353;

F) zona compresa nel foglio di mappa n. 37 (1ª parte) così delimitata: a nord strada provinciale per Noci e Cisternino; ad est dai confini est delle particelle numeri 4, 321, 322, 323, 387, 14, 19, 85, 22, 25 e 26; a sud con la strada Albero della Croce e particelle numeri 261, 262 e 263; ad ovest con le particelle numeri 2, 456, 6, 257, 383, 384, 43, 312 e 44;

Zona compresa nel foglio di mappa n. 37 (2ª parte) così delimitata: a nord dalla strada comunale Albero della Croce; ad est dalla strada comunale monte Musci e dai confini est delle particelle numeri 11, 10, 80, 81, 83, 393, 123, 130, 129, 127, 126, 125, 132, 141, 353, 304 e 171 e dalle particelle numeri 304, 350, 391, 376, 176, 173, 174, 375, 229 e 274; a sud con parte della comunale monte Musci e dai confini sud delle particelle numeri 450 e 253; ad ovest dai confini delle particelle (comprese nel vincolo) numeri 327, 272, 71, 271, 155, 104, 156, 157, 414, 165, 370, 215, 420, 216, 217, 460 e 253;

G) zona compresa nel foglio di mappa n. 38 così delimitata: a nord dalle particelle (comprese nel vincolo) numeri 195, 4, 236, 194, 242, 197, 5, 198, 199, 15, 16, 17, 19, 205, 2, 307, 7, 243, 244, 245 e 222; ad est strada provinciale Noci-Cisternino; a sud dalle particelle (comprese nel vincolo) numeri 60, 359, 58, 282, 89, 329, 84, 86, 97, 250, 95, 91, 373, 113, 237, 364, 121, 365, 122 e 116; ad ovest dalla strada comunale monte Musci e dalle particelle (comprese nel vincolo) numeri 44, 51, 34, 236, 30, 31, 32, 29, 24, 9, 6 e 7.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Alberobello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 marzo 1970

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bari

Adunanza del 12 novembre 1965

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno 12 del mese di novembre in Bari presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione constatata la presenza del numero legale dei componenti ed accertata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) ALBEROBELLO (Bari) - Vincolo panoramico della zona dei Trulli e delle località boscate del territorio comunale.

(*Omissis*).

Dopo alcuni interventi dei componenti la commissione, il soprintendente arch. Chiurazzi propone che la zona sia assoggettata al vincolo come « Bellezze d'insieme » a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Alle ore 13,30 la commissione propone all'unanimità di recarsi venerdì 19 novembre 1965 alle ore 8 ad Alberobello (Bari), zona dei Trulli, per decidere *de visu* le località che saranno sottoposte a vincolo panoramico. La seduta si scioglie alle ore 14 e aggiorna i lavori a venerdì 19 c.m.

(*Omissis*).

Adunanza del 19 novembre 1965

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno 19 del mese di novembre in Alberobello (Bari) presso la sede del comune si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari:

(*Omissis*).

Il presidente della commissione constatata la presenza del numero legale dei componenti ed accertata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Sopralluogo sulle zone di Alberobello (Bari) da vincolare;

(*Omissis*).

Il soprintendente arch. Chiurazzi illustra ai presenti una breve relazione sull'interesse storico-artistico e paesistico della monumentale zona dei Trulli, relazione questa che viene allegata come parte integrante del presente verbale.

Per quanto sopra e dopo ulteriore attenta discussione, riconosciuta direttamente l'opportunità anche per i più validi elementi di giudizio acquisiti durante la ricognizione delibera di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Bari, proponendone al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il relativo vincolo panoramico, tutta la zona indicata nelle planimetrie allegate, limitatamente alle parti segnate e tratteggiate in rosso, comprendente più dettagliatamente le seguenti zone dell'attuale territorio urbano e rurale del comune di Alberobello; costituenti, per il loro valore storico, urbanistico, monumentale e panoramico, un complesso estetico-tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tale bellezza.

A) zona compresa nel foglio di mappa n. 23 avente i seguenti confini: a nord strada vicinale Busoli; ovest strada comunale Barsenta; a sud provinciale Noci; ad est vico Cesare Battisti e confine delle particelle 145, 144, 123, 198 e 167 fino all'incontro della vicinale Busoli;

B) zona compresa nel foglio di mappa n. 24 avente i seguenti confini: a nord strada comunale Cielo-Cielo e strada comunale del cimitero; ad est ferrovia Bari-Locorotondo e provinciale per Castellana; a sud strada vicinale Rasoli e confine sud delle seguenti particelle: 409, 408, 159, 217, 160, 432, 431, 230, 194, 190, 191, 192, 193, 195, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 218, 324, 378, 406, 360, 299, 284, 220 e 221 e il tratto di via Locorotondo a partire da via Margherita sino all'incrocio con la provinciale per Castellana; ad ovest con il confine ovest delle particelle numeri 118, 135, 240 e 241;

C) zona compresa nel foglio di mappa n. 25 avente i seguenti confini: ad ovest con via Locorotondo e tratto della strada provinciale per Noci e Cisternino; a sud con la particella n. 173; ad est con la ferrovia Bari-Locorotondo; a nord con la particella n. 153 e tratto della provinciale per Castellana;

D) zona compresa nel foglio di mappa n. 26 allegato *A* e n. 26 allegato *B* al completo comprendenti ambedue tutto il centro urbano;

E) zona compresa nel foglio di mappa n. 27; a nord strada vicinale Pudicino; a sud strada Albero della Croce; ad est con la strada comunale Barsenta e con il confine delle particelle 275 e 278; ad ovest zona compresa dall'incrocio della strada provinciale Noci-Cisternino con la vicinale Pudicina dal limite ovest delle particelle numeri 195, 265, 264 e 340, 262, 263, 353;

F) zona compresa nel foglio di mappa n. 37 (1ª parte) così delimitata, a nord strada provinciale per Noci e Cisternino; ad est dai confini est delle particelle numeri 4, 321, 322, 323, 387; 14, 19, 85, 22, 25, 26; a sud con la strada Albero della Croce e particelle numeri 261, 262, 263; ad ovest con le particelle numeri 2, 456, 6, 257, 383, 384, 43, 312 e 44.

Zona compresa nel foglio di mappa n. 37 (2ª parte) così delimitata: a nord dalla strada comunale Albero della Croce; ad est dalla strada comunale monte Musci e dai confini est delle particelle numeri 11, 10, 80, 81, 83, 393, 123, 130, 129, 127, 126, 125, 132, 141, 353, 304 e 171 e dalle particelle numeri 304, 350, 391, 376, 176, 173, 174, 375, 229 e 274; a sud con parte della comunale monte Musci e dai confini sud delle particelle numeri 450 e 253; ad ovest dai confini delle particelle (comprese nel vincolo) numeri 327, 272, 71, 271, 155, 104, 156, 157, 414, 165, 370, 215, 420, 216, 217, 460 e 253;

G) zona compresa nel foglio di mappa n. 38 così delimitata: a nord dalle particelle (comprese nel vincolo) numeri 195, 4, 236, 194, 242, 197, 5, 198, 199, 15, 16, 17, 19, 205, 2, 307, 7, 243, 244, 245 e 222; ad est strada provinciale Noci-Cisternino: a sud dalle particelle (comprese nel vincolo) numeri 60, 359, 58, 282, 89, 329, 84, 86, 97, 250, 95, 91, 373, 113, 237, 364, 121, 365, 122 e 116; ad ovest dalla strada comunale monte Musci e dalle particelle (comprese nel vincolo) numeri 44, 51, 34, 236, 30, 31, 32, 29, 24, 9, 6 e 7.

(*Omissis*).

(7973)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Civitella Paganico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la delibera 1° giugno 1967, n. 37, con la quale il comune di Civitella Paganico (Grosseto) ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunale della strada di bonifica n. 28 « Leopoldina », con inizio dalla strada statale n. 223 nei pressi del podere « Cannicci », a quota 103 e termina alla stazione ferroviaria di Monte Antico, della lunghezza di km. 5+940;

Visto il voto 14 aprile 1970, n. 520, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola è in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge stessa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale la strada di bonifica n. 28 « Leopoldina » (km. 5+940) ed inclusa nel novero delle strade del comune di Civitella Paganico (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8187)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

Variazioni all'elenco degli stupefacenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 11 della Convenzione di Ginevra del 13 luglio 1931, tendente a limitare la fabbricazione ed a regolamentare la distribuzione degli stupefacenti;

Vista la legge 16 gennaio 1933, n. 130, che ratifica la suddetta convenzione;

Visto l'art. 1, paragrafo 4, del Protocollo di Parigi del 19 novembre 1948, che pone sotto controllo internazionale alcune droghe non contemplate dalla Convenzione del 13 luglio 1931;

Vista la legge 27 ottobre 1950, n. 1078, con la quale viene data piena esecuzione in Italia del protocollo di cui sopra;

Visti gli atti e le comunicazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite;

Vista la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego di stupefacenti;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1964, che approva l'elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni di cui all'art. 3 di detta legge;

Ritenuta la necessità di apportare alcune variazioni all'elenco di cui sopra;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

All'elenco di cui alle premesse sono aggiunte le seguenti voci:

1) Piritramide: ammide dell'acido 1-(3-ciano 3,3-difenilpropil) 4-(1-piperidino) 4-piperidincarbossilico;

2) Benzitramide: 1-(3-ciano 3,3-difenilpropil) 4-(2-ossi 3-propionil 1-benzimidazolinil) piperidina.

Le suddette sostanze, i loro sali, isomeri, eteri ed esteri, in tutti i casi in cui possono esistere, sono inclusi, a tutti gli effetti, nel gruppo 1° dell'elenco delle sostanze e preparati sottoposti alle disposizioni di legge sugli stupefacenti approvato con decreto ministeriale 20 novembre 1964.

Dall'elenco di cui alle premesse sono escluse le preparazioni contenenti in soluzione non più di g. 0,5 % di idrocodone, o suoi sali, associato ad un minimo di g. 10 % di pentametilentetrazolo, in confezioni per uso orale non superiore a 10 centimetri cubici. Tali preparazioni sono soggette al disposto di cui alla tabella n. 5 della Farmacopea ufficiale VII ed.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(8198)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano regolatore generale del comune di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 98, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Roma adottata con deliberazione di giunta 8 giugno 1966, n. 4009, ratificata con delibera consiliare 1° agosto 1967, n. 2570.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(7791)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ghedi

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Ghedi (Brescia) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ghedi (Brescia) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 15/66 del 24 maggio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(8190)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Aquileia

Con decreto 22 maggio 1970, n. 1448, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, della superficie di mq. 56.197, censito nel catasto del comune di Aquileia, particelle 83 *b*/1, 83 *B*/2, 83 *B*/3, 84/6 *B*/2, 1099 *B*/1, 1099 *B*/2 e 1099 *B*/3, ricadente nel comprensorio del consorzio per la bonifica e lo sviluppo agricolo della Bassa Friulana.

(8013)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1970, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 29 marzo 1968 dall'ing. Roberto Gualtieri avverso il decreto ministeriale 20 febbraio 1967 che ha disposto l'incenerimento di uno stock filatelico, è stato dichiarato inammissibile.

(8031)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1969, di autorizzazione all'« Associazione centro italiano femminile di Sassari », con sede in Sassari, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1970, registro n. 11 Interno, foglio n. 179, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1969, concessivo dell'autorizzazione all'« Associazione centro italiano femminile di Sassari », con sede in Sassari, ad accettare una donazione disposta dalla società a r.l. « Spes Nostra », con sede in Sassari, è stato, nella parte delle premesse, su proposta del Ministro per l'interno, rettificato con l'indicazione dell'estensione in ha 028.35, anzichè ha 021.35 del terreno donato distinto al foglio 14, mappale 403 sub *c* del catasto di Castelsardo (Sassari).

(8014)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, ad accettare un lascito

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1970, registro n. 11 Interno, foglio n. 221, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare un lascito disposto dalla signora Vincenza Strano ved. D'Aquino con testamento olografo 4 luglio 1965 (pubblicato a rogito del notaio avv. Gaetano Libranti il 4 ottobre 1966, rep. n. 23891) e costituito da un appartamento sito in Catania, via Zurria, n. 51, meglio descritto nella perizia giurata di stima del geom. Giuseppe Rinaldi in data 24 maggio 1968, e distinto al nuovo catasto urbano di quel capoluogo alla partita n. 6053, foglio n. 69 *A*1, mappale 9054 sub 11, cat. *A*/3, classe 4ª.

(8015)

Autorizzazione alla fondazione « Adriano Olivetti », con sede in Ivrea, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1970, registro n. 18 Interno, foglio n. 122, la fondazione « Adriano Olivetti », avente sede in Ivrea, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un immobile, sito in Roma, via Zanardelli n. 34 distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma secondo i dati riportati nella perizia estimativa in data 15 gennaio 1970 degli ingegneri Mario Buffi e Giacomo Rizzi e meglio descritto nel contratto preliminare di vendita del 6 novembre 1969, a rogito del notaio Carlo Nannarone, rep. n. 17.647/6897.

(8016)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,145
Dollaro canadese	617,65
Franco svizzero	146,077
Corona danese	83,75
Corona norvegese	87,962
Corona svedese	121,385
Fiorino olandese	174,607
Franco belga	12,655
Franco francese	113,685
Lira sterlina	1499,85
Marco germanico	172,982
Scellino austriaco	24,346
Escudo portoghese	21,965
Peseta spagnola	9,027

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 5 settembre 1968 all'8 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1218/68, 1280/68, 1287/68, 1292/68, 1299/68, 1307/68, 1318/68, 1348/68 e 1366/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . .	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39%	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % .	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (4) (escluso il Cile), della zona C (4) ed il Giappone	23,00
	- il Cile	28,75
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % . . .	57,50
ex 04.02 A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3% e inferiore o uguale al 7%	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 % per le esportazioni verso:	
	- la Giordania .	14,00
	- gli altri paesi terzi	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 % . . .	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % .	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg.
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % .	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Cambogia	14,00 (3)
	- gli altri paesi terzi	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti «latte in blocchi», aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Gran Bretagna	106,50
	- i paesi della zona A (4)	130,00
	- l'Argentina ed il Brasile	139,50
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del Regolamento n. 1041/67/CEE (5) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 %	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %	169,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Lichtenstein	25,00
	- gli altri paesi terzi	38,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20 %	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- gli altri paesi terzi	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	16,67
	- la Gran Bretagna	40,86
	- la Spagna	35,22
	- gli Stati Uniti d'America	33,56
	- il Canada ed il Portorico	44,06
	- l'Australia	39,08
	- il Giappone	56,00
	- gli altri paesi terzi	46,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 106,85.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7199)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° febbraio 1970 al 30 aprile 1970 all'importazione da paesi terzi dei prodotti previsti dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg salvo diversa indicazione — Prelievo	Supplemento prelievo
01.05		Volatili vivi da cortile:		
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	15,95 (per numero)	zero
		B. altri:		
	04	I. galli, galline e polli .	70,50	zero
	07	II. anatre	95,10	zero
	11	III. oche .	78,60	zero
	14	IV. tacchini .	87,25	zero
	17	V. faraone . . .	121,00	zero
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati) freschi, refrigerati o congelati:		
		A. volatili interi:		
		I. galli, galline e polli:		
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati «polli 83 % »	84,90	31,25 (*c*) (*d*)
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70 % »	100,70	31,25 (*c*) (*d*)
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65 % »	108,40	31,25 (*c*) (*d*)
		II. anatre:		
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85 % »	112,10	zero
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70 % »	135,80	zero
		III. oche:		
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82 % » . . .	112,25	zero
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	113,90	zero
	24	IV. tacchini	124,60	zero
	27	V. faraone	172,90	zero
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):		
	31	I. disossate . . .	252,60	85,30 (*f*)
		II. non disossate:		
		a. metà o quarti:		
	34	1. di galli, galline e polli . . .	108,40	31,25 (*d*)
	37	2. di anatre . .	135,80	zero
	41	3. di oche . .	113,90	zero
	44	4. di tacchini . .	124,60	zero
	47	5. di faraone .	172,90	zero
	51	b. ali intere, anche senza la punta .	84,20	zero
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali .	58,30	78,10
		d. petti e pezzi di petti:		
	57	1. di oche .	187,90	zero
	61	2. di tacchini	205,60	zero
	64	3. di altri volatili	166,10	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione: Prelievo	Supplemento prelievo
02.02 (segue)		e. cosce e pezzi di cosce:		
	67	1. di oche	165,10	zero
		2. di tacchini:		
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	99,70	zero
	74	bb. altri	180,70	187,50 (e)
	77	3. di altri volatili	146,00	zero
	81	f. altre	252,60	zero
	84	C. frattaglie	58,30	zero
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:		
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	898,00 (a) (1)	zero
	04	B. altri	149,00 (a) (2)	zero
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	155,50	zero
15.01-B	07	Grasso di volatili, pressato o fuso	155.50 (a) (3)	zero
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:		
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (b) .	323,95 (a) (4)	zero
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno di 57 % di carni di volatili (b)	194,40 (a) (4)	zero
	21	c. altre	129,60 (a) (4)	zero

(a) da (1) a (4) - L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del: (1) 5 %, (2) 14 %, (3) 18 %, (4) 18,60 % sul valore in dogana della merce.
(b) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(c) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(d) A decorrere dal 9 febbraio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 15,65.
A decorrere dal 14 aprile 1970 il supplemento di prelievo è soppresso.
(e) A decorrere dal 9 febbraio 1970, il supplemento di prelievo è di lire 125,00.
A decorrere dal 14 aprile 1970 il supplemento di prelievo è di lire 93,75.
(f) Si applica soltanto, a decorrere dal 2 marzo 1970, ai prodotti originari dagli Stati Uniti d'America o dalla Danimarca.

(7111)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un membro del Comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 21 febbraio 1970, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Frentano, società a responsabilità limitata con sede legale in Torremaggiore (Foggia), e pone lo stesso in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;
Visto il proprio provvedimento in data 27 febbraio 1970 con il quale il rag. Corrado Pellegrini veniva nominato componente del comitato di sorveglianza della predetta azienda di credito;
Considerato che il medesimo rag. Pellegrini è deceduto, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Manrico Taronna è nominato componente del comitato di sorveglianza del Credito Frentano, società a responsabilità limitata, con sede legale in Torremaggiore (Foggia), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicata nelle premesse, in sostituzione del rag. Corrado Pellegrini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7789)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Pistoia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 27 luglio 1970, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pistoia, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pistoia, in amministrazione straordinaria, il rag. Aldo Peruzzi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7790)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad otto posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici e il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto l'art. 33 della legge 30 gennaio 1968, n. 46 che stabilisce il nuovo organico della carriera del personale ispettivo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad otto posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad otto posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto, (ruolo tecnico), dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla professione di perito industriale;

2) diploma di maturità classica e scientifica;

3) diploma di geometra;

4) diploma di istituto nautico.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, oltre che di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per il quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al predetto art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-altesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3, citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - *Direzione generale degli affari generali - Ispettorato* generale del personale - Divisione 2ª (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero,

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadina italiana:

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circ. numero 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, numero 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generanel delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952,

n. 137, dovranno presentare, in carta bollata da L. 400, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticato, a norma dell'art. 14 della legge 5 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sara consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, numero 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E. M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di quattro prove scritte e di una orale, secondo il programma allegato al presente decreto (allegato *A*):

Prove scritte:

a) nozioni di diritto pubblico: diritto costituzionale ed amministrativo;

b) matematica;

c) fisica;

d) chimica.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

da un funzionario dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

da due professori di istituto d'istruzione secondaria di 2° grado;

da due impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Eserciterà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle delle prove orali saranno fissate direttamente dalla commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma autenticata dell'aspirante);

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

I candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica e fisica.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno nominati con decreto ministeriale vice ispettori metrici in prova, ma la loro successiva nomina a vice ispettore metrico sarà subordinata all'esito favorevole di un corso di tirocinio teorico pratico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti competerà il rimborso delle sole spese personali di viaggio in prima classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, ed il trattamento economico iniziale della qualifica di vice ispettore (ex coeff. 202), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico in godimento.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non potessero frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico presso l'ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma, potranno frequentarne uno successivo.

Art. 19.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a sei mesi, di cui al precedente art. 18, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600, impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica; 2) metrologia; 3) teoria degli strumenti per pesare; 4) parte tecnica del servizio metrico; 5) saggio dei metalli preziosi; 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico; 7) disegno.

Art. 20.

Alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico previsto dai precedenti articoli 18 e 19, i vice ispettori in prova che avranno riportato giudizio favorevole conseguiranno la nomina a vice ispettore metrico.

Per coloro che avranno riportato giudizio sfavorevole il tirocinio sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, non potranno ottenere l'ammissione in carriera e, pertanto, il rapporto d'impiego verrà risolto.

Art. 21.

I vice ispettori in prova e vice ispettori metrici che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1970
Registro n. 7, foglio n. 242

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Div. 2ª (concorsi) - via Molise, 2
ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il (1) e residente in chiede di essere ammesso al concorso . . in prova nella carriera del ruolo

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . in data .,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . (4);

f) di/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . .,

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . (5);

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . (6).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; appartenente ad una delle categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . . . presso . . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . rilasciato il . . . . . .; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale presta servizio.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) Nozioni di diritto pubblico: diritto costituzionale ed amministrativo:

1) Concetto di diritto e di norma giuridica;

2) Il diritto pubblico e le sue partizioni;

3) Lo Stato e le sue funzioni;

4) La personalità giuridica e le funzioni dello Stato: la divisione dei poteri;

5) Struttura dello Stato: forme di Stato e forme di governo;

6) L'ordinamento costituzionale italiano;

7) Gli organi dell'ordinamento costituzionale italiano: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale. La Corte costituzionale;

8) La funzione legislativa: leggi, regolamenti ed altri atti normativi;

9) La funzione giurisdizionale;

10) L'Amministrazione pubblica e le sue funzioni;

11) L'organizzazione amministrativa. L'Amministrazione diretta centrale e periferica. L'Amministrazione autarchica: enti e loro classificazioni;

12) Gli organi attivi, consultivi e di controllo della pubblica amministrazione;

13) I fatti e gli atti giuridici. I rapporti giuridici. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi;

14) Cenni sul rapporto di pubblico impiego; diritti e doveri dell'impiegato;

15) La giustizia amministrativa; tutela dei diritti ed interessi dei singoli; ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

B) Matematica:

Misure complesse ed operazioni relative. Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistema di 1° grado di n equazioni ad n incognite. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni trinomi e riducibili al 2° grado. Semplici sistemi di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico. Equazioni esponenziali. Eguaglianza dei triangoli. Teorema di Talete. Similitudine dei triangoli. Teoremi relativi. Circonferenza e cerchio. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani. Rette e piani dello spazio. Angolo diedro. Sezione di un diedro. Angoloidi.

Solidi geometrici: Prisma. Piramide. Tronco di piramide. Cilindro. Cono. Tronco di cono. Sfera. Parti di superficie sferica. Parti di sfera.

Area della superficie e volume dei solidi predetti. Funzioni goniometriche di uno stesso arco. Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi. Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche. Teorema di Neper. Formule di Briggs Risoluzione dei triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli qualunque. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi. Funzioni e loro derivate. Massimi e minimi

C) Fisica:

1) Proprietà generali della materia. Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica: cinematica, moto e quiete. Traiettorie. Moto uniforme e moto vario. Moto periodico (circolare oscillatorio). Composizione delle forze. Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto. Composizione delle forze parallele. Coppie. Composizione di più forze parallele. Centro di gravità. Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto. Varie specie di equilibrio. Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano. Equilibrio di un corpo girevole intorno ad un asse. Equilibrio statico di meccanismi semplici; leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite. Bilancia: condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera. Dinamica. Principio d'inerzia. Resistenze passive. Proporzionalità tra forza ed accelerazione. Massa. Unità dinamica della forza, impulso e quantità di moto, azione reazione. Forza centrifuga e centripeta. Principio della indipendenza delle azioni simultanee. Caduta dei gravi liberi. Moto dei gravi sul piano inclinato. Il pendolo e le sue leggi. Pendolo geodetico. Misura di g. Lavoro. Forza viva. Principio della conservazione dell'energia. Potenza. Unità di lavoro. Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi:

Idrostatica. Concetto di pressione e principio di Pascal. La pressione dei liquidi pesanti. Unità di pressione. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Capillarità. Aerostatica. Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica. Barometri e manometri. La legge di Boyle. La legge di Dalton. Moto dei liquidi e dei gas. Movimento dei liquidi. Pompe. Resistenze dell'aria. Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura. Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e minimo. Quantità di calore e caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sui calorimetri. Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convezione, irraggiamento, vasi di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica dei gas. Equazione caratteristica dei gas. Variazione di temperatura a volume costante. Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas. Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazione in seno all'aria, ebollizione, calore di vaporizzazione, umidità atmosferica. Igrometri, vapori soprassaturi. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Cenno sulla liquefazione dei gas. Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità della luce. Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri. Leggi sulla riflessione della luce. Specchi piani. Specchi sferici. Specchi concavi. Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzioni delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessioni totali. Il prisma e i colori. Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte. Lenti acromatiche. Lenti divergenti. Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce. Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. Condensatori.

L'effetto Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica: costante nei condensatori di prima specie. L'elettrolisi, leggi ed applicazioni dell'elettrolisi. Accumulatori elettrici. Pile termoelettriche.

Magnetismo. Magneti naturali e artificiali. La legge di Coulomb e il magnete. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Elettromagnetismo. Campo magnetico prodotto da una corrente. Legge di Biot e Sawart. Unità di misure elettromagnetiche. Sistema pratico di unità e di misure elettriche. Solenoidi. Elettrocalamita. Sonerie elettriche. Telegrafo. Galvanometri. Amperometri. Legge di Ohm. Conduttori in serie e parallelo. Reostati. Legge di Joule. Applicazione degli effetti termici della corrente. Energia elettrica. Induzione elettromagnetica e relativa legge. Estracorrenti. Rocchetto di Ruhmkorff. Telefono. Anello di Pacinotti. Cenno sugli alternatori, motori e sul campo rotante. Trasporto della energia. Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) Chimica:

1) Materia, sostanze, elementi, composti e miscugli; materia. Sostanze e corpi. Sostanze omogenee ed eterogenee. Elementi. Composti e miscugli. Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze: fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Stati fisici delle sostanze. Passaggi di Stato. Soluzioni.

3) Struttura della materia: teoria atomica e molecolare. Teoria elettronica.

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione: Peso atomico. Grammo atomo. Peso molecolare. Grammo-molecola o mole. Volume molecolare. Determinazione del peso molecolare. Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica: legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa. Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formule e valenze: elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici. Tabella delle valenze degli elementi di uso più corrente. Formule gregge e formule di struttura. Determinazione pratica delle formule. Isomeria. Allotropia. Polimetria. La valenza e l'affinità chimica spiegata con la teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica: sostanze semplici o elementi: metalli. Metalloidi. Sostanze composte. Ossidi. Idrati o idrossidi. Anidridi. Acidi. Sali. Idruri. L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche. Cenni di stechiomotria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica. Concetto di acidi basi e sali. Spiegazione delle reazioni chimiche. Elettrolisi: dissociazione elettrolitica. Quali sostanze si dissociano. Carattere degli ioni. Grado di dissociazione. Spiegazioni dell'intimo meccanismo dei sali. Conduttibilità elettrica delle soluzioni. Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno: Idrogeno. Ossigeno. Ozono. L'acqua. Didrolo. Acqua pesante. Perossido dell'idrogeno, acqua ossigenata. Zolfo. Composti del zolfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforosa, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni: fluoro, acido fluoridico. Cloro, acido cloridico. Composti ossigenati del cloro. Bromo. Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas nobili: azoto. Composti dell'azoto: ammoniaca. Composti ossigenati dell'azoto: acido nitrico, acqua ragia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acido nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atmosferica. Gas nobili dell'aria: elio, neon, cripto, xeno, argo. Fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici. Superfosfati: arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio: Carbonio. Diamante. Grafite. Carboni naturali o carboni fossili: antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali: carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio. Biossido di silicio: quarzo, opale. Silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina e peridotto, calamina, topaziontormalina, miche, sepertino, talco, caolino, argilla.

15) Gruppo del boro: boro. Acido borico. Borace.

16) Metalli, loro composti e minerali:

Sodio. Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.

Rame. Minerali di rame: calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite. Composti artificiali del rame: vetriolo azzurro. Oro argento. Berillio. Calcio. Minerali del calcio: cal-

cite, aragonite, gesso, anidride fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio, calce viva, calce spenta, malte e cementi. Magnesio. Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnellite. *Composti artificiali del magnesio:* ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio. Bario: baratina. Stronzio: celestina.

Zinco. Minerali dello zinco: blenda, calamina. Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.

Mercurio. Minerali del mercurio: cinabro. Composti artificiali del mercurio: cloruro mercurioso, cloruro mercurico. Radio uranite. Carnotite, autunite.

Alluminio. Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone: topazio, tormalina, leucite, ortoclasia, mica e caolino. *Composti artificiali dell'alluminio:* allume.

Stagno. Minerali dello stagno: cassiterite. Piombo. Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite. Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.

Cromo. Cromite, Tungsteno o wolframio.

Manganese. Pirolusite.

Ferro. Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite. Prodotti siderurgici: ghisa, ferro dolce acciaio.

Nichelio. Cobalto. Leghe: definizione e proprietà. Leghe di alluminio, argentoferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici. Formule greggie e formule di struttura. Isometria. Polimetria.

18) Gruppo degli idrocarburi. Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1) saturi; 2) non saturi.

II) Idrocarburi ciclici. Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi; serie delle paraffine. Distillazione frazionata.

ALLEGATO C

Norme per il rilascio da parte degli organi sanitari del certificato medico di cui all'art. 8 del decreto

Si tenga presente che il servizio metrico, per la sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengono come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per occhio e V. 1/2 per l'altro o di B. 2/3 per entrambi gli occhi anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocele voluminoso e con l'atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

(7592)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ed esami ad un posto di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in fisica talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato *testo unico;*

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera degli sperimentatori, di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, modificata dall'art. 72, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in fisica talassografica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in fisica;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del mesedimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a)* *b)* e *c)*, ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso consteranno di tre prove scritte e di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli, della media dei punti riportati nelle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e di quelli riportati nella prova pratica.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) gli assistenti universitari ed i borsisti presso istituti di sperimentazione od osservatori fitopatologici; certificato rilasciato, secondo il caso, dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto o dell'osservatorio, qualora non sia stato inviato in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto e stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato, qualora non lo abbiano inviato in precedenza.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 212

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte: chimica fisica - oceanografia fisica - meteorologia.

Prova orale: verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Prova pratica: determinazione della temperatura e della densità di un corpo acqueo marino.

Roma, addì 23 marzo 1970

Il Ministro: SEDATI

(7567)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 133, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Accertato che nel ruolo suddetto sono attualmente disponibili due posti oltre quelli messi a concorso con il citato decreto ministeriale 5 giugno 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego, l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuato dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art. 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) Nozioni fondamentali di farmacologia;

2) Nozioni fondamentali di fisiologia;

3) Nozioni fondamentali di chimica terapeutica.

B) *Prove pratiche* :

1) Dissezione e autopsia di animali da esperimento;

2) Esecuzione di una tecnica di indagine fisiologica con registrazione grafica;

3) Dimostrazione degli effetti farmacologici di una sostanza.

C) *Prova orale*:

Cultura generale nel campo tecnico;

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco a scelta del candidato;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tar-

diva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attesante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibi-

re l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

w) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudice fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà conte-

nere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1970
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 397

(7590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a quarantatre posti, e per soli titoli, a ventuno posti di ispettore scolastico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che detta nuove norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici ed incrementa il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente le retribuzioni del personale statale;

Veduto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968 che stabilisce il programma della prova orale del concorso per esami e titoli per la promozione ad ispettore scolastico e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per esami e titoli - Concorso per titoli Posti conferibili

Sono indetti i seguenti concorsi per il conseguimento della qualifica di ispettore scolastico (ex coefficiente 580):

a) concorso per esami e titoli per il conferimento di quarantatre posti di ispettore scolastico;

b) concorso per titoli per il conferimento di ventuno posti di ispettore scolastico.

I posti indicati nelle lettere *a*) e *b*) sono calcolati secondo le aliquote stabilite dall'art. 2 della legge n. 1342 citata in premessa, in misura cioè rispettivamente di due terzi e un terzo sul totale di sessantaquattro posti, quale risulta dai posti vacanti e disponibili al 1° ottobre 1970 e dai posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre 1971 e al 1° ottobre 1972.

A norma dell'art. 1 della predetta legge n. 1342, i posti che si renderanno vacanti e disponibili per cause diverse, nello stesso periodo di tempo indicato nel precedente comma, saranno attribuiti in aumento ai due concorsi, secondo le aliquote stabilite dal citato art. 2 della legge medesima.

Art. 2.

Concorso per esami e titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per esami e titoli, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, i direttori didattici con almeno sei anni di servizio nella qualifica, con giudizio complessivo di «ottimo» in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 3.

Concorso per titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per titoli, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, i direttori didattici con almeno otto anni di effettivo servizio di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di «ottimo» in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 4.

Disposizioni particolari circa i requisiti per la partecipazione ai concorsi

Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto nei precedenti articoli 2 e 3, deve essere stato effettivamente prestato nella direzione didattica.

I periodi di servizio indicati nei precedenti articoli 2 e 3 sono aumentati di 4 anni per i direttori didattici sprovvisti dei titoli di studio ivi elencati.

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono fare pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale, intestata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione III).

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi devono presentare domande separate.

Art. 6.

Disposizioni per la presentazione delle domande e dei titoli

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì indicare:

1) il possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti o quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio alle cui di-

pendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio che siano valutabili secondo le tabelle approvate con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto. Il documento attestante il servizio prestato in qualità di direttore didattico dev'essere richiesto al Ministero - Direzione generale istruzione elementare, divisione I, con apposita domanda in carta legale, non oltre il 25° giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. A tale domanda dovrà essere allegata una marca da bollo da L. 400 per il rilascio della copia fotostatica dello stato matricolare e, nella domanda stessa, unitamente alle generalità, dovrà essere chiaramente indicato il recapito del richiedente.

Il documento sarà inviato dal Ministero direttamente allo interessato perchè egli stesso, presane visione, ne curi la presentazione in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui, per ragioni dipendenti da cause amministrative, lo stato matricolare non fosse inviato dal Ministero in tempo utile al richiedente, il concorrente potrà produrre il documento stesso, e solo tale documento, entro venti giorni dalla data nella quale ne sarà venuto in possesso.

L'amministrazione non è tenuta alla restituzione delle pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti ed a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero, dei provveditorati agli studi o di altre amministrazioni.

Domanda e documenti devono essere spediti al provveditorato agli studi per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Per l'accettazione delle domande i provveditori agli studi avranno cura, nel giorno di scadenza del termine indicato nello art. 5, di prorogare l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Art. 7.

Disposizioni per i candidati che partecipano ad entrambi i concorsi - Disposizioni particolari per i candidati che partecipano al concorso per titoli.

Coloro che presentano domanda di partecipazione ad entrambi i concorsi, devono produrre i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio, di cui al quarto comma del precedente art. 6, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso per titoli.

Nella domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli, invece, devono fare espresso riferimento ai titoli prodotti a corredo dell'altra domanda, allegandone l'elenco in duplice copia debitamente sottoscritto.

In ogni caso, coloro che presentano domanda di partecipazione al concorso per titoli devono produrre, unitamente alla domanda e ai titoli dei quali è prevista la valutazione in base alle tabelle di cui all'allegato *C* del presente bando, eventuali documenti attestanti titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito nella graduatoria del concorso per titoli, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, redatti secondo le indicazioni di cui al successivo art. 14.

Art. 8.

Termini di scadenza

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, nè si terrà conto, ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni o parte di esse o di qualsiasi altro titolo o documento prodotto dopo detto termine.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1 del precedente art. 6, sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi. Il timbro va apposto su ciascuno degli atti predetti.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato al precedente art. 5.

Art. 9.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel precedente art. 5, il provveditore agli studi trasmetterà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Divisione III) le domande e i documenti pervenutigli.

La trasmissione deve essere fatta per ogni concorrente con singola lettera di accompagnamento nella quale sarà precisato che i documenti allegati corrispondono a quelli di cui allo elenco redatto dal candidato.

Art. 10.

Concorso per esami e titoli - Prove di esame

Il concorso per esami e titoli consta di una prova scritta e di una prova orale.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, la prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi dell'educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica, con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate 8 ore.

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 1342, la prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare la idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria. Il programma della prova orale è quello approvato con decreto ministeriale 28 febbraio 1968 (allegato *A*).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 30/50 nella prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 30/50.

Art. 11.

Concorso per esami e titoli - Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento della prova scritta e di quella orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta e la prova orale avranno luogo a Roma nel giorno e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti del libretto ferroviario personale o di altro valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

Graduatoria di merito del concorso per esami e titoli

La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo derivante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, di cui alla tabella *B* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

Graduatoria di merito del concorso per titoli

La graduatoria di merito del concorso per titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici stabiliti per la valutazione dei titoli, di cui alla tabella *C* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 14.

Presentazione di titoli per la preferenza a parità di merito da parte dei partecipanti al concorso per esami e titoli

I partecipanti al concorso per esami e titoli che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito devono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione III), entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta legale, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta legale, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi;

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dai fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello «69» rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta legale dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta legale, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta legale;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta legale dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta legale dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito del concorso per esami e titoli e di quello per titoli saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

Presentazione documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, il certificato medico rilasciato, su carta legale, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Art. 17.

Nomine

Le nomine dei candidati del concorso per esami e titoli e quelle dei candidati del concorso per titoli sono disposte nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando e nel rispetto delle aliquote indicate nelle lettere *a*) e *b*) della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che siano vacanti e disponibili allo atto della nomina.

L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso per esami e titoli e di uno per il concorso per titoli, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esami e titoli

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli, all'atto dell'immissione in ruolo, saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

Art. 18.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane allo estero devono presentare la domanda e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Divisione III) con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati nei termini, precisando quanto nel secondo comma dell'art. 9.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare di trenta giorni la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli di cui agli articoli 14 e 16 del presente bando.

Art. 19.

Allegati al bando di concorso

Gli allegati *A*, *B* e *C* approvati con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, riguardanti rispettivamente il programma della prova orale del concorso per esami e titoli e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1970
Registro n. 75, *foglio n.* 58

Allegato *A* al decreto ministeriale 28 febbraio 1968

Programma per la prova orale del concorso per esami e titoli per la promozione ad ispettore scolastico

La prova orale è intesa ad accertare l'idoneità del candidato alla funzione ispettiva sulla base:

della sua capacità di valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico;

della sua conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Il candidato riferirà intorno a questioni, scelte dalla commissione, nell'ambito della sua esperienza di direttore didattico, richiamandosi ad attività svolte, ad iniziative prese, a risultati conseguiti in una determinata situazione.

L'esposizione dell'esperienza comporterà naturalmente la valutazione critica della stessa, condotta con opportuni riferimenti culturali.

L'accertamento della conoscenza da parte del candidato dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria avrà riferimento allo stato ed alla storia della legislazione e delle istituzioni scolastiche, in modo che gli stessi problemi vengano esaminati con il necessario approfondimento della loro genesi e della loro evoluzione. Saranno pure richiesti cenni di legislazione scolastica comparata, limitatamente ai principali stati europei.

Tra i problemi, si indicano:

a) Problemi generali: ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione centrale e periferica, con particolare riguardo alla Direzione didattica e all'Ispettorato scolastico. La scuola elementare nell'ambito della scuola dell'obbligo. La scuola materna.

b) Problemi attinenti all'attività del direttore didattico:

nei confronti degli insegnanti: programmi didattici e piani di lavoro, visite alle classi, valutazione degli insegnanti, iniziative di aggiornamento culturale e professionale;

nei confronti degli alunni: l'obbligo dell'istruzione, la formazione delle classi, classi differenziali e scuole speciali, valutazione dell'alunno, assistenza scolastica, attività integrative e sussidiarie, colonie di vacanza, assistenza sanitaria;

nei confronti della comunità: rapporti della scuola con la famiglia e con le altre istituzioni sociali. L'educazione degli adulti.

c) Problemi attinenti alla funzione ispettiva in rapporto a:

compiti amministrativi e tecnici;
iniziative di animazione pedagogica;
attività di relazione fra scuola e comunità.

d) Questioni di didattica generale e speciale per discipline e attività, con particolare riferimento ad esperienze e sperimentazioni ed ai problemi della psicologia, della pedagogia e della didattica differenziale. Biblioteche e sussidi didattici. Usi educativi dei moderni mezzi di comunicazione di massa.

Roma, addì 11 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Allegato *B* al decreto ministeriale 28 febbraio 1968

Concorso per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico

Tabella di valutazione dei titoli
(50 punti, di cui 30 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 20 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 22 punti):

1) diploma o laurea costituente titoli di ammissione (articolo 2, ultimo comma) (1) (2) . . da punti 4 a punti 6

In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 4. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70: da 77 a 87;
» 1 —: da 88 a 98;
» 1,35: da 99 a 104;
» 1,70: da 105 a 109;
» 1,85: con voto 110;
» 2 —: con voto 110 e lode;

2) altro diploma o laurea contemplato dall'articolo 2, ultimo comma (1) (2), oltre quello valutato ai sensi del numero 1) . da punti 2 a punti 4

Ai fini del n. 2) non è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggiore punteggio.

Il punteggio di cui al n. 2) non è cumulabile con quello del n. 3). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 2. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70: da 77 a 87;
» 1 —: da 88 a 98;
» 1,35: da 99 a 104;
» 1,70: da 105 a 109;
» 1,85: con voti 110;
» 2 —: con voti 110 e lode (2);

3) diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma, . . . da punti 1 a punti 3

E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3) non è cumulabile con quello del n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1. Per le votazioni superiori, il punteggio è attribuito come appresso:

punti 1,40: da 77 a 87;
» 1,60: da 88 a 98;
» 2 —: da 99 a 104;
» 2,40: da 105 a 109;
» 2,80: con voto 110;
» 3 —: con voto 110 e lode (2);

4) risultato conseguito nelle prove di esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole) . . . . da punti 2 a punti 4

punti da 100 a 115: punti 2 —;
» da 116 a 130: » 2,50;
» da 131 a 140: » 3 —;
» da 141 a 150: » 4 —;

5) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma . . punto fisso 4

6) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale della istruzione elementare . . . . punto fisso 4

7) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico . . . punto fisso 3

8) per ogni libera docenza in materie dei corsi per i diplomi o lauree diversi da quelli del n. 5) . . punto fisso 2

9) per vincita o idoneità in concorsi a cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3) . . punto fisso 1,40

10) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo, per materia compresa nei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma, della legge (4) . . . . punto fisso 1,40

11) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma (4) . . . . punto fisso 1

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3) . . punto fisso 0,60

13) specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino ad un massimo di 2 specializzazioni) per ciascuna (4) . . . . . . punto fisso 0,60

14) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'Istituto «Romagnoli» di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo degli istituti statali per sordomuti e in corsi indetti e organizzati dal Ministero; diplomi di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di 2 diplomi) per ciascuno . . . . punto fisso 1

15) certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di 2 corsi) per ciascuno . . . punto fisso 0,50

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 8):

Sono valutabili solo le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale.

La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti):

1) servizio di direttore didattico di ruolo:
qualificato ottimo per ogni anno . . . . punti 1
qualificato distinto per ogni anno . . . » 0,50

2) servizio di ispettore scolastico incaricato:
qualificato ottimo per ogni anno . . . . punti 1,60
qualificato distinto per ogni anno . . . » 0,80

3) membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico . . . punti 0,60

4) incarico di insegnamento universitario:

per ogni anno . . . . punti 1

(il punteggio del n. 4) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto);

5) rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale (fino ad un massimo di 2 anni) per ogni incarico della durata di 1 anno . . . . punti 0,50

6) assistente universitario volontario:

per ogni triennio punti 0,30

(il punteggio del n. 6) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto).

Nota: ai numeri 1) e 2) (titoli di servizio):

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sette mesi.

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 2 o 4 punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:

censura punti 1
riduzione dello stipendio » 2
sospensione dello stipendio » 4

Roma, addì 11 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato da soppressi istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

(3) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione, se ne valuta soltanto uno.

(4) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

Allegato *C* al decreto ministeriale 28 febbraio 1968

Concorso per titoli per la nomina ad ispettore scolastico

Tabella di valutazione dei titoli
(75 punti, di cui 45 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 30 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 33 punti):

1) diploma o laurea costituente titolo di ammissione (articolo 2, ultimo comma) (1) (2) . . da punti 6 a punti 9

In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 6. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1 —: da 77 a 87;
» 1,50: da 88 a 98;
» 2 —: da 99 a 104;
» 2,50: da 105 a 109;
» 2,75: con voto 110;
» 3 —: con voto 110 e lode;

2) altro diploma o laurea contemplato dall'articolo 2, ultimo comma (1) (2), oltre quello valutato ai sensi del numero 1) . . da punti 3 a punti 6

Ai fini del n. 2) è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggior punteggio. Il punteggio di cui al n. 2) non è cumulabile con quello del n. 3). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 3. Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1 —: da 77 a 87;
» 1,50: da 88 a 98;
» 2 —: da 99 a 104;
» 2,50: da 105 a 109;
» 2,75: con voto 110;
» 3 —: con voto 110 e lode (2);

3) diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma . . . da punti 1,50 a punti 4,50

E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3) non è cumulabile con quello del n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, *si attribuisce il punteggio minimo di 1,50. Per le votazioni* superiori, il punteggio è attribuito come appresso:

punti 2,10: da 77 a 87;
» 2,40: da 88 a 98;
» 3,00: da 99 a 104;
» 3,60: da 105 a 109;
» 4,20: con voto 110;
» 4,50: con voto 110 e lode;

4) risultato conseguito nelle prove di esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole) . . . . da punti 3 a punti 6

punti da 100 a 115: punti 3 —;
» da 116 a 130: » 3,75;
» da 131 a 140: » 4,50;
» da 141 a 150: » 6 —;

5) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma . . punto fisso 6

6) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale della istruzione elementare . . . . punto fisso 6

7) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico . . . punto fisso 4,50

8) per ogni libera docenza in materie dei corsi per i diplomi o laurea diversi da quelli del n. 5) . . punto fisso 3

9) per vincita o idoneità in concorsi a cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3) . . punto fisso 2,10

10) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea indicati nell'art. 2, ultimo comma (4) punto fisso 2,10

11) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma (4) . . . . punto fisso 1,50

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (3) . . punto fisso 0,90

13) specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino ad un massimo di due specializzazioni) per ciascuna (4) . . . . . punto fisso 0,90

14) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'Istituto «Romagnoli» di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo degli istituti statali per sordomuti e in corsi indetti e organizzati dal Ministero; diplomi di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di due diplomi) per ciascuno . . . . punto fisso 1,50

15) certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di 2 corsi) per ciascuno . . . punto fisso 0,75

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 12):

Sono valutabili solo le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale. La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 30 punti):

1) servizio di direttore didattico di ruolo:

qualificato ottimo per ogni anno . . . . punti 1,50
qualificato distinto per ogni anno . . . » 0,75

2) servizio di ispettore scolastico incaricato:

qualificato ottimo per ogni anno . . . . punti 2,40
qualificato distinto per ogni anno . . . » 1,20

3) membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico . . . punti 0,90

4) incarico di insegnamento universitario:

per ogni anno . . . . punti 1,50

(il punteggio del n. 4) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero del normale servizio di istituto);

5) rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale (fino ad un massimo di due anni) per ogni incarico della durata di 1 anno punti 0,75

6) assistente universitario volontario:
per ogni triennio . punti 0,45
(il punteggio del n. 6) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto).

Nota: ai numeri 1) e 2) (titoli di servizio):

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore ai sette mesi.

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 3 o 6 punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:

censura	punti 1,50
riduzione dello stipendio .	» 3 —
sospensione dello stipendio	» 6 —

Roma, addì 11 giugno 1970

Il Ministro: MISASI

Note:

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

(3) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione, se ne valuta soltanto uno.

(4) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

(7885)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Poggibonsi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Poggibonsi (Siena);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1970 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Poggibonsi, nell'ordine appresso indicato:

1. Pittà dott. Giuseppe	punti	83,96	su 132
2. Ruggieri dott. Angelantonio	»	82,95	»
3. Micio dott. Ardesino	»	79,73	»
4. Bartelloni dott. Manlio .	»	78,86	»
5. Benecchi dott. Fernando	»	78,58	»
6. Tognazzi Luciano	punti	78,23	su 132
7. Lopez dott. Ugo	»	77,99	»
8. Vacirca dott. Salvatore	»	77,83	»
9. Guarini dott. Giuseppe	»	77,02	»
10. Mele Gregorio	»	76,50	»
11. Bertino dott. Giuseppe (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	76,06	»
12. Spani dott. Tommaso	»	76,06	»
13. Geraci dott. Vincenzo	»	75,92	»
14. Raglianti dott. Luigi	»	75,41	»
15. Di Giovine dott. Gaetano . . .	»	74,68	»
16. Sallustio dott. Vito	»	74,51	»
17. Grillo dott. Roberto	»	74,02	»
18. Pannone dott. Francesco . . .	»	73,38	»
19. Laurenza dott. Giovanni . . .	»	72,90	»
20. Vitale Francesco	»	72,83	»
21. Caruana Salvatore	»	72,50	»
22. Porcile dott. Luciano	»	72,30	»
23. Crisopulli dott. Domenico . . .	»	72,27	»
24. Moriconi dott. Benito	»	72,24	»
25. Bartalena dott. Valentino . . .	»	72,19	»
26. Perri Marziale	»	72,02	»
27. Milanesi dott. Luigi	»	71,85	»
28. Maddalone Pasquale	»	71,60	»
29. Salerno dott. Vincenzo	»	71,23	»
30. Dalmazzo Francesco	»	71,06	»
31. Rollone Eusebio	»	71 —	»
32. Ventriglia dott. Giovanni . . .	»	70,02	»
33. Mantelli Erminio	»	69,98	»
34. Di Blasi dott. Giuseppe . . .	»	69,96	»
35. Casazza Egidio	»	69,75	»
36. Puglisi dott. Carmelo	»	69,46	»
37. Forlani dott. Remo	»	69,45	»
38. Gangi Michele	»	69,08	»
39. De Negri dott. Enrico .	»	68,99	»
40. De Pascale dott. Mario .	»	68,18	»
41. Fulciniti dott. Salvatore	»	68,10	»
42. Bellizzi Alessandro	»	68,08	»
43. Filippi dott. Davide	»	67,95	»
44. Facchini Mario	»	67,72	»
45. Panuccio dott. Rocco	»	67,64	»
46. Faissola Giovanni	»	67,22	»
47. Mazza dott. Osvaldo	»	67,15	»
48. Sperduti Michele	»	65,87	»
49. Delli Paoli dott. Dante	»	65,83	»
50. Miceli Vittorio	»	65,69	»
51. Travaglini dott. Giuseppe . . .	»	65,65	»
52. Alberti Pietro	»	65,46	»
53. Di Giovanni dott. Carmine . . .	»	65,41	»
54. Achilli Amedeo	»	65,06	»
55. Bertini Luigi	»	64,55	»
56. Stenghele Giuseppe	»	63,89	»
57. Labriola Antonio	»	63,85	»
58. Guercio Aldo Stefano	»	63,49	»
59. Tarella dott. Domenico . . .	»	63,42	»
60. Piscitelli Ferruccio	»	63,04	»
61. Giuffrè dott. Lodovico	»	61,51	»
62. Rapetti Andrea	»	60,41	»
63. Trullo Antonio	»	59,76	»
64. Summo dott. Vito	»	59,31	»
65. Barbara Calogero (art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748)	»	59,03	»
66. Norbiato Bruno	»	59,03	»
67. Lupone Giuseppe	»	58,26	»
68. Persoglio Domenico	»	57,04	»
69. Pascale Vittorio	»	56,59	»
70. Nepomuceno Renato	»	54,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(7856)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.